Il testo vigente di questo regolamento regionale è disponibile nella banca dati normativa del Piemonte - Arianna al seguente link

Regolamento regionale 25 luglio 1991, n. 3. (D.C.R. 218/1991 - D.P.G.R. 3398/1991).

"Regolamento per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica nelle Scuole per operatori sanitari".

(B.U. 7 agosto 1991, n. 32)

Art. 1.

Prima dell'ammissione ai corsi di formazione nelle professioni sanitarie, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento delle Scuole gli aspiranti sono sottoposti a visita medica di idoneita' a cura del Servizio medico legale della U.S.S.L.

Art. 2.

Il requisito della sana e robusta costituzione deve intendersi sia come assenza di malattie infettivo-diffusive e sia come assenza di difetti psicofisici riconosciuti come causa obiettiva di preclusione all'esercizio futuro delle professioni sanitarie.

Art. 3.

Compete al Servizio o all'unita' operativa non autonoma di medicina legale, nel cui ambito territoriale e' collocata la scuola professionale, l'esecuzione degli accertamenti di cui al presente Regolamento.

La formulazione e la responsabilita' del giudizio conclusivo sono devolute al responsabile del Servizio o della unita' operativa non autonoma di medicina legale, il quale potra' giovarsi di altro personale medico del Servizio o della unita' operativa non autonoma per l'esecuzione degli accertamenti clinici propedeutici al giudizio medico legale di idoneita' o non idoneita'.

Non compete alla responsabilita' del dirigente sanitario del Servizio Assistenza specialistica cui l'unita' operativa non autonoma e' aggregata l'espressione dei giudizi medico legali di cui al presente Regolamento, trattandosi di giudizi tecnico-specialistici specifici.

Art. 4.

L'iter dell'accertamento dell'idoneita' deve essere concluso prima dell'inizio ufficiale del corso.

Art. 5.

L'accertamento dell'idoneita' deve essere espletato:

- mediante accurata visita clinica comprendendo l'esplorazione clinica degli organi e apparati fondamentali dell'economia organica, oltre che mediante rilevazione delle funzioni sensoriali;

- mediante accertamenti strumentali non invasivi intesi a valutare le funzionalita' degli apparati fondamentali e l'assenza di malattie infettive-diffusive (anche nella condizione di portatori sani) con vie di contagio oro-fecale.

Art. 6.

L'Assessorato Regionale alla Sanita' stabilisce il protocollo di esami strumentali cui gli aspiranti devono essere sottoposti in sede di accertamento di idoneita'. In sede di prima applicazione tali esami sono:

- radiografia standard torace, se non eseguita nell'ultimo anno ovvero se il soggetto risulti positivo al tine-test, salvo valutazione specifica del medico accertatore;

- tine test;

- V.E.S.;

- marcatori per l'epatite virale;

- enzimi epatici;

- V.D.R.L.;

- glicemia;

- creatininemia;

- coprocultura;

- esame emocromocitometrico;

- visita dermatologica ed oculistica per allievi tecnici di radiologia medica.

Resta alla competenza e responsabilita' del medico accertatore l'esecuzione di altri accertamenti medicolegalmente consentibili per l'approfondimento diagnostico ai fini del giudizio di idoneita'.

Art. 7.

All'esecuzione della visita clinica e degli accertamenti strumentali di cui al comma 1°, art. 6, l'aspirante viene sottoposto previo consenso implicito nella prenotazione a visita.

Per gli accertamenti di cui al comma 2°, art. 6, e' necessario il consenso informato esplicito dell'aspirante.

Art. 8.

Il giudizio di idoneita' psicofisica all'esercizio di professioni sanitarie deve essere basato sulla obiettiva previsione dello svolgimento delle attivita' proprie della professione specifica nell'ambito intra ed extra ospedaliero senza usura, rischio e danno proprio, a terzi e a compagni di lavoro, con continuita' e rendimento, senza condizioni, senza contrazione degli orari contrattuali e senza esoneri da particolari mansioni e senza obblighi di particolare impiego.

Art. 9.

Delle risultanze dell'esame clinico e degli accertamenti diagnostici e' redatto processo verbale che sara' concluso con la formulazione diagnostica di eventuali infermita' e/o difetti psicofisici e sensoriali e con il giudizio medico legale di idoneita' o non idoneita' all'esercizio della professione sanitaria.

Il giudizio medico legale deve essere sempre motivato qualora dall'accertamento clinico e strumentale emergano situazioni cliniche di non normalita'.

Il processo verbale completato di diagnosi e giudizio medico legale, viene sottoscritto dal responsabile del Servizio di medicina legale o unita' operativa non autonoma e dal medico accertatore qualora sia intervenuto.

La documentazione comprendente gli originali dei protocolli di esame deve rimanere nel fascicolo sanitario per il S.M.L. O U.O. non autonoma della U.S.S.L.

Art. 10.

Qualora dalle rilevazioni cliniche emergano condizioni patologiche non a conoscenza dell'aspirante, questi dovra' essere informato tramite il medico di fiducia cui la documentazione sanitaria probatoria dovra' essere trasmessa in copia e in via riservata.

Art. 11.

La comunicazione del giudizio medico legale all'aspirante avviene a cura della Direzione della Scuola Professionale.

Art. 12.

Contro il giudizio medico legale di inidoneita' psicofisica e' ammesso ricorso - da parte dell'aspirante entro tre giorni dalla data della formale comunicazione - al Presidente dell'U.S.S.L. nel cui ambito territoriale e' collocata la scuola professionale.

Le direzioni delle Scuole professionali possono proporre ricorso avverso il giudizio d'idoneita' psicofisica degli aspiranti entro un mese dalla data di effettivo inizio del corso, al Presidente della U.S.S.L. nel cui ambito e' situata la scuola professionale.

Art. 13.

Ricevuto il ricorso il Presidente della U.S.S.L. competente, mediante provvedimento d'urgenza, nomina il collegio medico per il riesame clinico e medico legale della situazione dell'aspirante.

Art. 14.

Tale collegio medico e' formato da:

- Presidente nella persona del responsabile di unita' operativa di medicina legale di U.S.S.L. sede di collegio medico per la dispensa dal servizio, come previsto dal punto 5.3, 2° comma, Allegato I, L.R. 37 del 23 aprile 1990; in ogni caso deve presiedere il collegio medico il sanitario di U.S.S.L. diversa da quella nel cui ambito e' stato espresso il primo giudizio;

- componente: medico della U.S.S.L. di qualifica non inferiore ad aiuto specializzato o esperto nella patologia dante causa al giudizio medico legale contestato;

- componente: un medico nominato dal ricorrente quale fiduciario, con onere a carico del ricorrente.

Le attivita' del presidente e dei componenti medici di U.S.S.L. sono considerate attivita' di istituto da espletarsi nell'orario di servizio: competono le provvidenze di legge per trasferta e spese di viaggio.

Art. 15.

Entro e non oltre il 5° giorno lavorativo dalla nomina il collegio si riunisce per:

- esaminare la documentazione prodotta dal Servizio o unita' operativa di medicina legale che ha espresso il giudizio;

- esaminare la documentazione prodotta in sede di ricorso dall'interessato;

- esaminare sul piano clinico l'aspirante.

E' in facolta' del collegio integrare gli accertamenti diagnostici strumentali con altri accertamenti diagnostici medicolegalmente consentibili e previo consenso informato dell'aspirante.

Possibilmente nella stessa seduta e comunque non oltre il 3° giorno dall'acquisizione dei protocolli degli accertamenti diagnostici eventualmente previsti il collegio procede:

- alla redazione di verbale contenente le notizie anamnestiche e cliniche documentali e rilevate la esatta formulazione diagnostica delle infermita' e menomazioni rilevate e le motivazioni e il giudizio medico legale assunto.

Le decisioni circa le diagnosi e il giudizio medico legale vengono assunte a maggioranza; in caso di non unanimita' il membro dissenziente ha l'obbligo di annotare a verbale le ragioni del dissenso.

Il verbale sottoscritto dai membri del collegio e' trasmesso senza indugio al Presidente della U.S.S.L. il quale provvedera' a comunicare alla parte ricorrente l'accoglimento o reiezione del ricorso.

Art. 16.

Il collegio giudica secondo metodologie medicolegali e in linea con i criteri dell'art. 8.

Art. 17.

La procedura prevista negli artt. 12 e seguenti non pregiudica la facolta' per l'interessato di proporre i gravami amministrativi previsti dalla legge.

Art. 18.

Copia dei verbali del collegio e' trasmessa in via riservata all'Assessorato Regionale alla Sanita' - Settore Formazione Professionale.